

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA**

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E LA POLISPORTIVA ANZOLESE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.

Nr. Progr. **62**
Data **26/09/2013**
Seduta NR. **10**
Titolo **7**
Classe **7**
Sottoclasse **0**

Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 26/09/2013

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi **26/09/2013** alle ore **20:00** in adunanza **PUBBLICA** di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

| Cognome e Nome | Pre. | Cognome e Nome | Pre. | Cognome e Nome | Pre. |
|----------------------------|------|--------------------------|------|---------------------|------|
| ROPA LORIS | S | MOSCATELLI FRANCESCO | S | GALLERANI GABRIELE | S |
| MARCHESINI LORIS | S | ROMA ANNALISA | S | RONCAGLIA FRANCESCO | S |
| VERONESI GIAMPIERO | S | RIMONDI MORGAN | S | FACCHINI RICCARDO | S |
| TOLOMELLI VANNA | S | MALAGUTI FIORENZO | S | ZAVATTARO LEONARDO | S |
| SBLENDIDO SAVERIO | N | MADDALONI CARMINE | S | CANNONE TIZIANA | S |
| QUERZÈ DAVIDE | S | DE FRANCESCHI LUCIANA | S | GIORDANO ANTONIO | N |
| BARTOLINI MONICA | N | IOVINO PAOLO | S | MORANDI NADIA | N |
| <i>Totale Presenti: 17</i> | | <i>Totali Assenti: 4</i> | | | |

Assenti giustificati i signori:

SBLENDIDO SAVERIO, BARTOLINI MONICA, GIORDANO ANTONIO, MORANDI NADIA

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

LAZZARI MASSIMILIANO, COCCHI MIRNA, MANFREDINI SILVIA, MONARI CARLO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, *CICCIA ANNA ROSA*.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, VERONESI GIAMPIERO invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

MARCHESINI LORIS, TOLOMELLI VANNA, GALLERANI GABRIELE.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

OGGETTO:

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E LA POLISPORTIVA ANZOLESE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.

Durante la trattazione del presente punto entra il Consigliere Roncaglia, pertanto i presenti sono n. 17.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'Amministrazione comunale:

- riconosce il ruolo dell'attività sportiva nella formazione della persona e nella tutela della salute e la funzione sociale dello sport e della pratica delle attività motorie per il miglioramento degli stili di vita e lo sviluppo delle relazioni sociali;
- promuove l'avviamento alla pratica sportiva dei bambini e dei giovani, dedicando la dovuta attenzione anche alle fasce più deboli come gli anziani, per le quali tali attività possono costituire un mezzo efficace di mantenimento e recupero della salute psico-fisica;
- favorisce e promuove l'associazionismo per una gestione aperta ed unitaria delle attività sportive, nel rapporto con tutte le componenti operanti nel territorio;

Dato atto che il Comune di Anzola dell'Emilia è proprietario dei seguenti impianti sportivi:

- Anzola dell'Emilia: Centro sportivo – Via Lunga, 8/c;
- Palestra e Campetto presso il plesso scolastico: Scuola secondaria 1° grado “G. Pascoli” – Via XXV Aprile, 6/a;
- Lavino di Mezzo – Palestra - Via Ragazzi, 4 e Campo da calcio - Zona artigianale due giugno primo maggio;

Considerato che gli impianti sportivi comunali rispondono alla necessità di effettuare attività sportiva con le finalità sopra indicate, garantendo il diritto a tutti i cittadini di poter usufruire di impianti e attrezzature sportive;

Visti:

- l'art. 90, comma 25, della Legge n. 289/2002 e il comma 3 articolo 2 della L.R. n. 11/2007, che prevedono che nei casi in cui l'Ente Pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;
- l'art. 3, comma 2, della L.R. n. 11/2007, che prevede che il servizio di gestione degli impianti sportivi possa essere affidato in via diretta quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti sul territorio costituiscono un unico soggetto sportivo;

Richiamata la propria deliberazione n. 51 del 29.09.2003, esecutiva, con la quale si procedeva all'approvazione della convenzione con la Polisportiva Anzolese per la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale;

Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta Comunale n. 36 del 17.03.2006 e n. 149 del 02.11.2010, esecutive, con la quali si provvedeva al rinnovo della succitata convenzione;

Considerato che:

- la Polisportiva Anzolese è una associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, espressione dell'associazionismo sportivo del territorio, ed opera dal 1976 per lo sviluppo della pratica sportiva verso tutti i cittadini, quale patrimonio di tutta la collettività, con particolare attenzione alla formazione fisica e sportiva dei giovani;
- la Polisportiva Anzolese è regolarmente iscritta all'Albo delle forme associative del Comune di Anzola dell'Emilia;

Considerato altresì che con la Polisportiva Anzolese è in atto dal 1993 una proficua collaborazione per quanto concerne la gestione degli impianti sportivi, rinnovata negli anni sulla base delle normative vigenti con riferimento alle associazioni non aventi scopo di lucro;

Dato atto pertanto che, nella presente fattispecie, ricorrono le condizioni previste:

- dall'art. 2, comma 3, della L.R. n. 11/2007 *“Gli enti locali che non gestiscono direttamente gli impianti sportivi ne affidano la gestione in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali”*;
- dall'art. 3, comma 2, della L.R. n. 11/2007 *“Il servizio di gestione può essere affidato in via diretta quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo”*;

Dato atto che è in fase di realizzazione una nuova progettazione, come da documenti presentati dalla Polisportiva Anzolese, agli atti, che, in continuità con gli obiettivi di sviluppo dello sport di massa e di incentivo alle attività sportive che rispondono ai bisogni fisici, psichici, sociali, delle fasce dell'infanzia, dell'adolescenza e dell'età anziana, già previsti nella precedente convenzione, colga le novità intervenute nell'ultimo periodo, operando in particolare per:

- dare una risposta positiva alle criticità derivanti dall'inasprimento della crisi economica e dagli effetti che ciò sta generando sullo sport di base e sulla sua possibilità di raggiungere tutti, indipendentemente dall'età e dall'origine sociale;
- evidenziare ulteriormente la rilevanza particolare dello sport come fattore di benessere, di salute e di integrazione sociale, rientrando a pieno titolo nell'ampio tema del Welfare, e potenziando quindi la programmazione ed il raccordo tra tutte quelle agenzie, comprese quelle scolastiche e sportive, che sul territorio si occupano di educazione, formazione e socializzazione;

Ritenuto, quindi, per quanto sopra motivato:

- di affidare alla Polisportiva Anzolese la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, per il periodo 01.10.2013-31.12.2015;
 - di approvare:
 - la nuova convenzione, che regoli i rapporti con la Polisportiva Anzolese alla luce delle novità intervenute e dell'interesse che l'Amministrazione Comunale vuole perseguire incentivando ulteriormente gli aspetti legati al valore sociale dello sport, e relativi piano di utilizzo degli impianti sportivi e piano di manutenzione degli impianti (allegato 1)
 - il piano economico finanziario (allegato 2)
- nel testo allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Udita, sul punto, l'illustrazione dell'Assessore **Lazzari**;

Uditi gli interventi dei Consiglieri **Gallerani** (Capogruppo "La nostra Anzola") e **Tolomelli**, dell'Assessore **Lazzari** il quale propone una modifica da inserire nel testo della deliberazione e precisamente: "Di impegnare la Giunta a rendicontare in Commissione e/o in Consiglio Comunale ad opera del Presidente della Polisportiva sugli impegni di cui agli articoli 7 e 8 in convenzione";

Uditi, inoltre, gli interventi dei Consiglieri **Facchini** e **Gallerani**, dell'Assessore **Lazzari**, ed infine del Consigliere **Gallerani** il quale chiede il rinvio del punto;

Per tutto quanto si fa integrale rinvio alla registrazione in atti al n. 18.729;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito:

- a) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica;
- b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 12 e astenuti n. 5 (Consiglieri Gallerani, Roncaglia, Facchini, Zavattaro e Cannone) resi per alzata di mano, presenti n. 17 componenti

DELIBERA

- 1) Di affidare alla Polisportiva Anzolese la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, per il periodo 01.10.2013-31.12.2015;
- 2) Di approvare:
 - la nuova convenzione, che regoli i rapporti con la Polisportiva Anzolese alla luce delle novità intervenute e dell'interesse che l'Amministrazione Comunale vuole perseguire incentivando ulteriormente gli aspetti legati al valore sociale dello sport, e relativi piano di utilizzo degli impianti sportivi e piano di manutenzione degli impianti (allegato 1)
 - il piano economico finanziario (allegato 2)nel testo allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di impegnare la Giunta a rendicontare in Commissione e/o in Consiglio Comunale ad opera del Presidente della Polisportiva sugli impegni di cui agli articoli 7 e 8 della convenzione;
- 4) Di autorizzare il Direttore dell'Area Servizi alla persona alla sottoscrizione della convenzione che viene allegata in bozza al presente atto deliberativo;

Successivamente con separata votazione e con voti favorevoli n. 12 e astenuti n. 5 (Consiglieri Gallerani, Roncaglia, Facchini, Zavattaro e Cannone), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI

SPORTIVI COMUNALI (CUP _____)

L'anno Duemilatredici, il giorno.....del mese di....., nelle Residenza Municipale di Anzola dell'Emilia, Via Grimandi, 1

TRA I SIGNORI

1. Busi Marina, nata a Bologna il 17.04.1964, che agisce nella sua qualità di Direttore dell'Area Servizi alla Persona del Comune di Anzola dell'Emilia – C.F. 80062710373, in esecuzione della deliberazione di G.C. n.....del.....;
2. Pasquini Giancarlo, nato a il .././19.., che agisce nella sua qualità di Presidente/legale rappresentante della Polisportiva Anzolese - C.F 80082170376, con sede ad Anzola dell'Emilia – Via Lunga n° 10;

Premesso

- che l'art. 90, comma 25, della L. n. 289/2002 e il comma 3 articolo 2 della L.R. 11/2007 prevedono che nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;
- che l'art. 3, comma 2, della L. R. N. 11/2007 prevede che il servizio di gestione degli impianti sportivi possa essere affidato in via diretta quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti sul territorio costituiscono un unico soggetto sportivo;
- che la Polisportiva Anzolese si è resa disponibile a gestire gli impianti sportivi ubicati nel territorio comunale e precisamente:

- a) Anzola dell'Emilia: Centro sportivo – via Lunga 8/c
- b) Palestra e Campetto presso il plesso scolastico: Scuola secondaria di 1° grado “G. Pascoli” – via XXV Aprile, 6/a
- c) Lavino di mezzo – Palestra - via Ragazzi 4 e Campo da calcio - zona artigianale due giugno primo maggio

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

Oggetto della presente convenzione è il potenziamento degli interventi di promozione e diffusione della pratica sportiva, soprattutto rivolto al mondo giovanile con una azione combinata che unisca le potenzialità dell'ente locale e delle associazioni sportive presenti nel territorio e la gestione diretta dei seguenti impianti sportivi siti nel comune:

- a. ANZOLA DELL'EMILIA: CENTRO SPORTIVO – Via Lunga. 8/c comprendente i seguenti impianti:
 - n. 3 campi da calcio e relativi spogliatoi e servizi
 - n. 2 campi da tennis coperti
 - n. 3 campi da tennis all'aperto e relativi spogliatoi e servizi
 - n. 1 palestra e relativi spogliatoi, uffici
 - n. 1 pista da atletica
 - n. 1 bocciodromo e relativi spogliatoi e servizi e annesso locale adibito ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con sala giochi, posto a servizio esclusivo del centro sportivo
 - n. 1 campo da calcetto
 - centro sportivo di via Lunga ed annessi spazi esterni
- b. PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO: SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO “G. PASCOLI”:

- n. 1 palestra e relativi spogliatoi, uffici – via XXV Aprile, 6/a
- n. 1 campetto da beach volley/tennis adiacente la palestra

c. LAVINO DI MEZZO:

- n. 1 palestra e relativi spogliatoi, uffici – via Ragazzi, 4
- n. 1 campo da calcio e relativi spogliatoi e servizi - zona artigianale due giugno primo maggio.

I suddetti impianti si intendono completi delle attrezzature in dotazione. Gli impianti sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, noti al concessionario: relativamente ad essi le parti, prima dell'avvio della convenzione, redigeranno un verbale di consistenza, che verrà depositato agli atti degli Uffici comunali, indicante lo stato manutentivo delle diverse strutture che compongono gli impianti e gli interventi di manutenzione straordinaria necessari, e contenente le relative documentazioni tecnico-impiantistiche. Per conto dell'Amministrazione comunale detto verbale sarà firmato dal competente Ufficio Tecnico.

Il concessionario dichiara e riconosce che i suddetti impianti e attrezzature sono di piena ed esclusiva proprietà del Comune, così come resterà di proprietà comunale ogni opera migliorativa eventualmente realizzata negli stessi impianti a cura del concessionario stesso, in base ad una preventiva ed espressa autorizzazione da parte del Comune.

Art. 2

Finalità e obiettivi della convenzione

L'Amministrazione comunale attribuisce un ruolo di fondamentale importanza all'attività sportiva nella formazione della persona e nella tutela della salute e riconosce la funzione sociale dello sport e della pratica delle attività motorie per il miglioramento degli stili di vita e lo sviluppo delle relazioni sociali.

L'Amministrazione comunale persegue pertanto la promozione dello sport nei suoi aspetti formativi, ricreativi e sociali, rispondendo ai bisogni fisici, psichici, sociali dei cittadini; in particolare, intende promuovere l'avviamento alla pratica sportiva dei bambini e dei giovani,

dedicando la dovuta attenzione anche alle fasce più deboli come gli anziani, per le quali tali attività possono costituire un mezzo efficace di mantenimento e recupero della salute psico-fisica.

L'Amministrazione tende ad assicurare al più ampio numero di cittadini la partecipazione alle attività sportive, come occasione di impiego del tempo libero e come momento di formazione e di aggregazione, invitando le società sportive ad investire nel vivaio al fine di estendere al massimo la partecipazione giovanile.

L'Amministrazione favorisce e promuove l'associazionismo per una gestione aperta ed unitaria delle attività sportive, nel rapporto con tutte le componenti operanti nel territorio.

Gli impianti sportivi comunali rispondono alla necessità di effettuare attività sportiva con le finalità sopra indicate, garantendo il diritto a tutti i cittadini di poter usufruire di impianti e attrezzature sportive; gli impianti medesimi sono altresì utilizzabili per consentire lo svolgimento di iniziative con finalità sociali e culturali che richiedano ampi spazi atti a contenere una elevata partecipazione di pubblico. Per tale ragione l'utilizzo degli impianti dovrà essere destinato prevalentemente a cittadini residenti nel Comune di Anzola dell'Emilia.

Nel rispetto di dette destinazioni, la gestione dovrà caratterizzarsi come attività complessa ed articolata, finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. organizzazione di iniziative sportive proposte direttamente dal concessionario, volte sia alla promozione che alla divulgazione della pratica sportiva sul territorio di Anzola dell'Emilia, in tutti i suoi molteplici aspetti salutari, educativi, aggregativi e sociali (manifestazioni, gare, corsi e scuole sportive destinate a tutte le fasce di età, progetti, con particolare riguardo ai giovani fino ai 16 anni e agli ultrasessantenni);
2. supporto organizzativo e tecnico ad iniziative sportive organizzate dal Comune;
3. partecipazione nella organizzazione di attività di promozione dello sport rivolte alla cittadinanza, con particolare attenzione ai bambini e ragazzi delle scuole, in accordo con le istituzioni scolastiche e l'amministrazione comunale, finalizzate a:
 - implementare le iniziative di sensibilizzazione e di coinvolgimento di bambini e ragazzi, con

finalità di promozione all'attività motoria multidisciplinare non specialistica, soprattutto nella prima infanzia;

- promuovere iniziative e manifestazioni sportive in collaborazione con le associazioni del territorio, in particolare con quelle che svolgono attività rivolte ai giovani.

Art. 3

Gestione ordinaria degli impianti

La gestione ordinaria degli impianti deve espletarsi nel modo seguente:

A. a carico del concessionario:

1. manutenzione ordinaria degli impianti sportivi, e conseguentemente di tutte le strutture, impianti, arredi ed attrezzature da cui di tempo in tempo sarà costituito, effettuando tutte le opere che saranno necessarie e/o opportune per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione degli stessi, provvedendo anche alla sostituzione, a propria cura e spese, degli arredi esistenti ove necessario. Per “manutenzione ordinaria” si intenderà l'insieme degli interventi comprensivi di materiali e manodopera, necessari e/o opportuni per mantenere l'attuale stato di conservazione e di funzionalità dei beni che costituiscono gli impianti; in particolare dovranno essere garantite tutte le operazioni di “manutenzione ordinaria riparativa” e “manutenzione ordinaria programmata” relativa agli impianti stessi;
2. servizi vari funzionali all'utilizzo degli impianti sportivi;
3. servizi di custodia, vigilanza e conduzione dell'impianto sportivi;
4. servizi di pulizia, sanificazione, raccolta e smaltimento rifiuti di competenza degli impianti;
5. intestazione e pagamento di tutte le utenze (gas, luce, acqua, telefono, tributo sui rifiuti e sui servizi ecc.), salvo quelle relative alle palestre a prevalente utilizzo da parte delle scuole del territorio, meglio descritte al punto B. 3. del presente articolo.

La descrizione delle attività di manutenzione, di servizio, di custodia e di vigilanza, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico degli impianti sportivi è contenuta nel “piano di conduzione tecnica” previsto dall'articolo 5, comma 7 della L.R. Emilia

Romagna 6/7/2007 n. 11 ed allegato al presente atto, quale parte integrante.

Per le attività di cui al precedente punto A.1. del presente articolo il Comune cede al Concessionario a titolo gratuito una macchina operatrice semovente “Fabbr/tipo OFFICINE BFB PG200D omologazione LHP3156A telaio PU05351705SE4, con Targa AEV311”. Il Concessionario dovrà attivare la procedure necessarie per il passaggio di proprietà e stipulare apposita polizza assicurativa per il mezzo.

B. a carico del Comune:

1. manutenzione straordinaria degli impianti, salvo danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori e degli utenti del concessionario all'interno degli impianti stessi; per “*manutenzione straordinaria*” si intenderà l'insieme degli interventi, comprensivi di materiali e manodopera, necessari e/o opportuni per rinnovare, sostituire e/o ampliare parti strutturali e/o impianti tecnologici dell'immobile, sempre che non derivino da incuria e/o mancata esecuzione di manutenzione ordinaria da parte del concessionario;
2. manutenzione straordinaria delle facciate esterne dei fabbricati e dei tetti, pluviali, fognature;
3. manutenzione ordinaria e straordinaria illuminazione esterna dei vialetti e degli spazi pubblici, strade e parcheggi, verde pubblico;
4. intestazione e pagamento di tutte le utenze (gas, luce, acqua, tributo sui rifiuti e sui servizi, ecc.) relative alle palestre di seguito elencate, in considerazione dell'utilizzo prevalente da parte delle scuole del territorio, e per la restante parte dalla Polisportiva:
 - a. Palestra del Centro Sportivo di Via Lunga, 8/c
 - b. Palestra di via XXV Aprile, 6/a
 - c. Palestra di via Ragazzi, 4
5. servizio di pulizie relativo alle palestre di cui sopra, limitatamente all'utilizzo da parte delle scuole del territorio.

Tutte le attività necessarie all'espletamento degli obblighi di cui al presente articolo, potranno

essere effettuati indistintamente sia da personale del concessionario, sia da ditte esterne, fatto salvo il rispetto di tutte le norme di legge vigenti relative al personale, alla sicurezza sul lavoro, alla prevenzione infortuni ed al pagamento di eventuali oneri contributivi e previdenziali, oltre alle normative sugli appalti pubblici.

Art. 4

Migliorie e innovazioni

Il concessionario si impegna a non danneggiare la proprietà e a non modificare le caratteristiche degli impianti oggetto della presente convenzione o le condizioni d'uso; ogni intervento atto a modificare gli impianti in uso dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune, previo parere degli Uffici Comunali competenti.

Il Concessionario può acquisire nuovi arredi e/o attrezzature, purché si attenga alle vigenti disposizioni di legge, con particolare attenzione all'omologazione e certificazione corretto montaggio, e previa autorizzazione del Comune.

Le migliorie e le innovazioni apportate non danno diritto a nessun risarcimento allo scadere della presente convenzione.

Art. 5

Uso degli impianti

Gli impianti sportivi possono essere utilizzati dai seguenti soggetti, secondo le disposizioni che seguono:

- a. direttamente dal concessionario senza limitazione di tempi ed orari, salvo le palestre collocate in prossimità dei plessi scolastici del territorio, il cui utilizzo è regolato ai sensi del successivo art. 6.
- b. dall'amministrazione comunale concedente per lo svolgimento di attività ed iniziative sportive, sociali e culturali in tempi ed orari preventivamente concordati col concessionario al fine di non compromettere il calendario di allenamenti, tornei, campionati e altre iniziative sportive in programma. L'accesso all'impianto ed ai servizi che il concessionario è tenuto a prestare è a

titolo gratuito; è inoltre consentito l'uso gratuito, da parte del Comune di Anzola dell'Emilia, delle strutture sportive e ricreative per l'intera durata del Centro Estivo organizzato dal Comune stesso;

c. da terzi che ne richiedano l'uso per le finalità di cui al precedente articolo 2. In questo caso il richiedente è tenuto al pagamento delle tariffe determinate dal Comune di Anzola dell'Emilia. Il Concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico le tariffe d'uso.

L'uso degli impianti è subordinato alla programmazione ed ai calendari previsti dal concessionario e compatibilmente con gli impegni di cui alle precedenti lettere a. e b.

Il concessionario deve dare attuazione di tutti gli obblighi prevenzionistici previsti per legge in materia di sicurezza degli impianti ed assolvere agli adempimenti previsti per legge in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

Ha la responsabilità dipendenti dall'organizzazione dell'attività sportiva durante il periodo di concessione d'uso, compresa l'elaborazione della documentazione prevista per legge in caso di eventi sportivi diversi da quelli per cui l'impianto è omologato e/o che presentano fattori di rischio specifici.

In caso di danneggiamenti alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature, il Concessionario è autorizzato a richiedere il pagamento di una somma equivalente al costo della riparazione o al prezzo di acquisto, qualora il danneggiamento non renda possibile la riparazione. Eventuali altri danni, causati dalla impossibilità dell'uso dell'impianto o delle attrezzature, sono di esclusiva risoluzione tra il concessionario e l'utilizzatore dell'impianto.

Art. 6

Utilizzo delle palestre da parte delle scuole

L'utilizzo delle palestre collocate in prossimità dei plessi scolastici del territorio, e più precisamente:

- a. Palestra del Centro Sportivo di Via Lunga, 8/c
- b. Palestra di via XXV Aprile, 6/a

c. Palestra di via Ragazzi, 4

è riservato all'Istituto comprensivo per lo svolgimento delle attività didattiche di educazione fisica, motoria e ludico - ricreativa in orario scolastico.

Le palestre sono nella piena disponibilità della Polisportiva:

- a partire dall'orario di cessazione delle attività didattiche nelle giornate che prevedono attività didattiche e scolastiche, da calendarizzare prima dell'inizio dell'anno scolastico;
- per tutto il giorno nelle giornate che non prevedono attività didattiche e scolastiche;
- nel periodo estivo al termine del calendario scolastico.

L'Istituto comprensivo in tali orari e in tali giornate non risulta assegnatario delle palestre, è sollevato da ogni responsabilità relativa al loro utilizzo e non può effettuare riserve di locali.

Compete alla Polisportiva la gestione delle palestre ai sensi del precedente art. 3.

Saranno a carico dell'Istituto tutti gli obblighi prevenzionistici previsti per legge in materia di sicurezza e igiene durante l'orario delle lezioni e limitatamente alle proprie attività ed al periodo di utilizzo della medesima da parte dell'Istituto.

Ciascun utilizzatore di cui al presente articolo sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni a persone o cose, derivanti dalle proprie attività, anche e soprattutto in caso di uso improprio delle strutture, impianti, arredi e attrezzature.

I rapporti con l'Istituto comprensivo dovranno essere regolati attraverso specifici protocolli o convenzioni tra l'Amministrazione comunale, l'Istituto comprensivo e la Polisportiva Anzolese.

Art. 7

Modalità e responsabilità del concessionario nell'uso degli impianti

Il concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare il patrimonio comunale ed ha l'obbligo di risarcimento di ogni eventuale danno.

Il concessionario può usare gli impianti per effettuarvi le attività di seguito riportate:

1. attività sportiva: allenamenti, corsi, stages, campionati, riunioni ecc.;
2. attività amministrative e sociali;

3. ogni altro tipo di attività compatibile con le finalità e gli obiettivi di cui al precedente articolo 2.

Il concessionario può disporre delle seguenti fonti di finanziamento riferibili all'uso dell'impianto, fatto salvo il principio secondo cui la concessione d'uso non consente l'utilizzo a scopo di lucro:

- a. incassi derivanti dalla partecipazione di pubblico a partite di campionati o incontri sportivi diversi;
- b. sponsorizzazione di iniziative sportive;
- c. esposizione di cartelli e striscioni pubblicitari all'interno e all'esterno degli impianti in concessione;
- d. contributi pubblici e privati;
- e. quote di iscrizione a corsi e ad attività sportive;
- f. quote di utilizzo temporaneo degli impianti da parte di soggetti pubblici e privati;
- g. introiti derivanti dall'uso dei locali del Centro Ricreativo di cui al successivo art. 10.

Le parti concordano che tutte le entrate derivanti dallo sfruttamento economico dell'impianto devono essere rendicontate dal concessionario al Comune e devono essere integralmente utilizzate solo ed esclusivamente a beneficio degli impianti stessi, attraverso l'acquisto di attrezzature mobili e per lo sport, per spese di gestione e manutenzione ordinaria ovvero (in accordo con il comune) di manutenzione straordinaria, e delle attività di promozione dello sport di cui all'art. 2 della presente convenzione.

Art. 8

L'attività sportiva

Il concessionario deve annualmente presentare all'amministrazione comunale il progetto delle attività di promozione e diffusione della pratica sportiva. In particolare il progetto deve indicare:

- a. l'elenco dei corsi previsti per l'anno sportivo; tale prospetto deve indicare anche i costi per l'utenza e le fasce di età a cui sono destinati, nonché il numero dei partecipanti;
- b. eventuali priorità per l'assegnazione degli impianti/strutture;
- c. eventuali modifiche al piano di utilizzo degli impianti;

- d. altre iniziative da attuarsi nel corso dell'anno;
- e. bilancio economico della propria attività preventivo e consuntivo.

Art. 9

La promozione dello sport a favore di specifiche categorie

In coerenza con quanto previsto nella normativa regionale, ed in particolare dalla Legge 28 luglio 2008, n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” - art. 13 “Educazione al movimento e alle attività sportive non agonistiche” e dalla Legge 3 febbraio 1994, n. 5 “Tutela e valorizzazione delle persone anziane - interventi a favore di anziani non autosufficienti”, l'amministrazione comunale favorisce le attività sportive, culturali, sociali e ricreative che rispondono ai bisogni fisici, cognitivi, affettivi, relazionali e sociali delle fasce dell'infanzia, dell'adolescenza e dell'età anziana: questo obiettivo, in particolare, dovrà essere favorito mediante la programmazione di attività che si leghino alla scuola, all'infanzia e all'adolescenza e allo sviluppo di attività specifiche per l'età anziana.

Per il sostegno all'attività di promozione e diffusione dello sport a favore delle fasce suddette, l'Amministrazione comunale eroga una somma, quantificata fino ad un importo massimo pari ad €30.000,00 oltre I.V.A., al fine di tenere calmierate le tariffe per l'utilizzo degli impianti destinati all'attività sportiva svolta in favore dei giovani praticanti lo sport con età fino ai 16 anni compiuti e degli anziani con età superiore ai 60 anni, a seguito di presentazione di apposita rendicontazione da cui si deduca il calmieramento applicato per l'utilizzo degli impianti da parte degli stessi.

Art. 10

Gestione locale adibito ad attività somministrazione alimenti e bevande e sala giochi a servizio del centro sportivo

E' affidata alla Polisportiva Anzolese la gestione del locale adibito ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con sala giochi, posto a servizio esclusivo del Centro Sportivo. Trattasi di attività il cui esercizio è vincolato al collegamento funzionale e logistico con l'attività

prevalente di intrattenimento e svago del Centro Sportivo. Tale attività non risulta pertanto trasferibile in altra sede se non congiuntamente all'attività principale a cui si riferisce.

Il rilascio delle autorizzazioni prescritte dalla Legge Regionale n. 14/2003 per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'accertamento dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 6 della L. R. su indicata. La validità temporale di tali autorizzazioni è limitata al periodo di vigenza della presente convenzione.

A seguito di valutazione dell'economicità e sostenibilità della attività il locale può essere destinato ad altre attività di carattere sportivo.

E' data facoltà alla Polisportiva Anzolese di affidare a terzi, con procedura ad evidenza pubblica, la gestione delle suddette attività, prevedendo un corrispettivo annuo da concordare con l'Amministrazione Comunale.

Gli eventuali proventi derivanti dall'affidamento della gestione delle attività dovranno confluire – come poste attive – nel bilancio annuale della Polisportiva e dovranno essere impiegati per le finalità previste dalla Convenzione in atto.

Nel caso contemplato al comma 4 del presente articolo, sarà cura del subentrante, in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 6 della L. R. n. 14/2003, chiedere ed ottenere dall'Ufficio Comunale competente il rilascio delle autorizzazioni – alle medesime condizioni dell'autorizzazione rilasciata alla Polisportiva – prescritte dalla normativa vigente in materia per l'esercizio delle attività in questione. E' vietato il sub-affitto del contratto.

Art. 11

Durata

La presente convenzione decorre dal 01.10.2013 e termina il 31.12.2015.

E' facoltà di ciascuna delle parti dare disdetta della convenzione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi all'altra parte entro il 30 giugno di ogni anno, decorso il primo anno di convenzione. Il concessionario è comunque tenuto a completare la stagione sportiva ed eventuali corsi per i quali è stata pagata una tariffa da parte degli utenti.

Non è consentito il tacito rinnovo della presente convenzione.

E' facoltà delle parti modificare consensualmente la convenzione per esigenze dell'amministrazione comunale ovvero su proposta del concessionario con apposito atto integrativo.

Art. 12

Verifiche

Il Comune si riserva di effettuare verifiche a scadenza periodica articolate secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate a:

- a. controllare lo stato di manutenzione degli impianti;
- b. controllare il puntuale adempimento degli obblighi assunti dal concessionario

Al concessionario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori verifiche su temi, problemi o questioni autonomamente individuati.

La predisposizione delle verifiche è stabilita dall'amministrazione comunale.

Art. 13

Responsabilità

Ogni responsabilità derivanti dallo svolgimento della attività in relazione all'uso e alla gestione degli impianti è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del concessionario. Esso è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possano derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso degli impianti, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretto od indiretta dipendente dall'esercizio della concessione.

Il Comune resta del tutto estraneo ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal concessionario ed ad ogni pretesa di azione al riguardo.

Art. 14

Assicurazioni

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale che sarà impiegato nella gestione, sono a totale carico del concessionario, che ne è il solo responsabile.

Il concessionario è tenuto a garantire la copertura assicurativa a tutti gli utenti degli impianti. Il concessionario è inoltre tenuto a verificare la regolarità della posizione assicurativa di tutti coloro che a qualunque titolo usufruiscono degli impianti stessi.

A copertura dei rischi del servizio il concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e rischi diversi, derivanti dalla gestione degli impianti, avente la durata della convenzione e con massimali non inferiori a 1.000.000,00 per sinistro, 1.000.000,00 per persona danneggiata ed 1.000.000,00 per danni a cose/animali; l'anzidetta polizza dovrà altresì prevedere l'estensione dell'assicurazione alla Responsabilità Civile verso i soci/operatori volontari (R.C.O.), con massimali non inferiori ad 1.000.000,00 per prestatore d'opera infortunato e per sinistro.

Art. 15

Inadempimento - Cause di risoluzione - Diritto di recesso

Nel caso di inosservanza da parte del concessionario di obblighi o condizioni previsti nella presente convenzione, il responsabile del servizio inoltra apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del concessionario. Decorso inutilmente il termine prefissato, il comune potrà ordinare al concessionario l'immediata sospensione dell'uso degli impianti, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1546 del codice civile nei casi seguenti:

- a. per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili al concessionario;
- b. per gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei servizi che formano oggetto della presente convenzione;
- c. in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento del concessionario.

È fatto salvo il diritto di recesso del comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal responsabile del servizio al concessionario previa motivata delibera della giunta comunale.

Art. 16

Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione della presente convenzione è preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, viene demandata all'autorità giudiziaria competente. Il Foro competente è quello di Bologna.

Art. 17

Spese e documentazione

Tutte le spese amministrative relative alla presente convenzione sono a carico del Comune.

Il concessionario deve presentare ai fini della stipula della presente convenzione la seguente documentazione:

- a. statuto dell'associazione;
- b. elenco dei soci e del consiglio direttivo;
- c. numero degli iscritti per fasce di età;
- d. polizze assicurative.

Art. 18

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e di regolamenti vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Allegato ____ alla convenzione per la gestione degli impianti sportivi comunali

PIANO DI CONDUZIONE TECNICA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

(art. 5, comma 7 della L.R. Emilia Romagna 06 luglio 2007, n. 11)

Il presente documento viene predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 7 della legge regionale n.11/2007 ed è allegato alla convenzione per la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali

Il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di servizio, di custodia e di vigilanza, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

Il gestore sarà in particolare tenuto sulla base del presente piano a garantire il perfetto funzionamento e la perfetta pulizia dell'impianto e dunque delle attrezzature e dei locali dati in uso e delle relative pertinenze secondo le specifiche di seguito elencate.

PRESTAZIONI MINIME RICHIESTE AL CONCESSIONARIO

A. Servizi di pulizia, sanificazione, raccolta e smaltimento rifiuti

Il servizio di pulizia riguarda l'intero impianto sportivo affidato in concessione e dunque tutti i locali, gli impianti, le aree limitrofe diverse dai campi da gioco e relative pertinenze, gli arredi e le attrezzature.

L'attività di pulizia e sanificazione deve essere svolta in modo tale da garantire il mantenimento dell'impianto nelle condizioni igienico-sanitarie idonee all'attività svolta.

Il servizio dovrà essere eseguito sotto la diretta responsabilità dell'affidatario a perfetta regola d'arte, senza intralciare le attività che vengono praticate nell'impianto.

A carico dell'affidatario sono i prodotti per l'igiene (sapone, liquidi, carta, accessori, disinfettanti per servizi ecc.) che dovranno essere installati negli ambienti destinati ai servizi igienici, docce ecc. e mantenuti in perfetta efficienza per tutta la durata della concessione.

L'affidatario dovrà provvedere altresì all'acquisto delle attrezzature e dei prodotti detergenti necessari per l'espletamento di servizi in questione.

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto delle norme igieniche negli appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti (carta, vetro, plastica e rifiuti organici).

E' necessario, qualora si usurino o manchino, procurare dei contenitori in numero adeguato per mantenere accuratamente raccolti i rifiuti.

Le operazioni di pulizia devono essere regolari e frequenti sia per i contenitori sia per i luoghi in cui vengono accumulati i rifiuti.

Il servizio deve rispettare le seguenti cadenze:

- servizio di pulizie ad ogni uso degli impianti, che comprenda tutti gli ambienti utilizzati;
- servizio di pulizie settimanali indipendentemente dall'uso dell'impianto;
- servizio di pulizie annuale a fondo da effettuarsi prima dell'inizio della stagione sportiva;

B. Interventi di manutenzione ripartiva e programmata

Il soggetto gestore provvede alla realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione di seguito descritti. Sono a carico dell'affidatario tutte le opere e le spese di manutenzione, in modo tale da assicurare la continua funzionalità di tutta la struttura e da conservare l'impianto sportivo in buono stato.

Le operazioni manutentive indicate riguardano l'impianto sportivo nel suo complesso, comprese le pertinenze, le attrezzature, le tribune, gli spogliatoi e i locali, le cancellate, la recinzione e gli impianti a servizio del centro sportivo e comunque tutto ciò che ai sensi della convenzione costituisce oggetto di affidamento.

Le operazioni minime che devono essere garantite sono le seguenti:

1. Manutenzione delle apparecchiature elettriche, citofoniche, comandi apri porta, di illuminazione, apparecchiature idriche e dei corpi radianti e termoconvettori;
2. Manutenzione ordinaria della centrale termica e dell'impianto di riscaldamento;

3. Espurgo e pulizie degli scarichi, dai lavandini, docce e w.c.
4. Fornitura e sostituzione lampade di qualsiasi tipo per gli impianti di illuminazione aree di gioco (calcio, calcetto, tennis);
5. Pulizia e spurgo fosse biologiche;
6. Manutenzione e riparazione degli arredi e attrezzature, infissi e vetri, porte e serrature, compresa la loro sostituzione per negligenza o dolo da parte degli operatori e degli utenti del concessionario;
7. Ripresa periodica della tinteggiatura e verniciatura;
8. Manutenzione delle aree verdi esterne ai fabbricati, di cancelli, cancellate, reti di recinzione nonché pulizia, taglio erba, irrigazione e potatura delle piante;
9. Manutenzione ai terreni di gioco ed al relativo manto erboso nel modo seguente:
 - dopo l'utilizzo dei campi di calcio, soprattutto nel periodo invernale, e comunque ogni qualvolta necessari, il concessionario dovrà provvedere a risistemare il terreno erboso asportato durante le partite, livellarlo con sabbia di fiume e poi rullarlo;
 - dovrà essere effettuata l'irrigazione con cadenza bisettimanale nel periodo estivo, e quando necessaria negli altri periodi dell'anno;
 - rifacimento delle strisce dei terreni di gioco ogni qualvolta sia necessario e comunque quando non perfettamente visibili;
 - taglio dell'erba almeno una volta a settimana;
 - concimazione dei tappeti erbosi almeno due volte all'anno di cui una in primavera ed una in autunno;
10. Riparazione e sostituzione della parti fisse e mobili dei campi da gioco (porte, reti calcio, reti campi da tennis, bandierine, tabelloni pallacanestro, retine, panchine squadre, ecc...)
11. Manutenzione periodica degli impianti antincendio in modo che gli stessi risultino sempre al massimo dell'efficienza e, comunque, rispondenti alle norme di legge vigenti;
12. Pulizia delle zone destinate agli spettatori dopo ogni periodo di utilizzo;
13. Manutenzione apparecchiature di allarme;
14. Approvvigionamento materiale per la gestione di tutte le attività manutentive sopra elencate.

La manutenzione di cui ai seguenti punti:

1. Manutenzione delle apparecchiature elettriche, citofoniche, comandi apri porta, di illuminazione, apparecchiature idriche e dei corpi radianti e termoconvettori;
2. Manutenzione ordinaria della centrale termica e dell'impianto di riscaldamento;
3. Espurgo e pulizie degli scarichi, dai lavandini, docce e w.c.

per i seguenti edifici all'interno degli impianti di via Lunga, 8

- palestra e relativi spogliatoi, uffici
- bocciodromo e relativi spogliatoi
- campi da tennis coperti e relativi spogliatoi
- spogliatoi campi da calcio

è all'interno del contratto stipulato dal Comune di Anzola dell'Emilia per la Gestione Calore ed Energia, in affidamento a ditta esterna; restano a carico del concessionario tutte le attività escluse dal disciplinare tecnico, allegato alla presente convenzione, comprese la manutenzioni derivante da danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori e degli utenti del concessionario all'interno degli impianti stessi.

C. Servizi di custodia, vigilanza e conduzione degli impianti sportivi

1. Individuazione del personale deputato alle attività di custodia, vigilanza, apertura e chiusura degli impianti e dei locali;
2. Custodia e sorveglianza degli impianti affidati e di quanto in esso contenuto, segnalando tempestivamente al Comune ogni menomazione, danno, sottrazione, abuso o altro che riguardi la buona conservazione, il funzionamento, l'efficienza e la sicurezza degli impianti e delle attrezzature;
3. Apertura degli impianti;
4. Vigilanza durante il funzionamento dell'impianto;
5. Vigilanza sul rispetto dei regolamenti che disciplinano l'uso ed il funzionamento degli impianti affidati in custodia, richiamando gli utenti al rispetto delle disposizioni;

6. Spegnimento di tutte le luci dei locali e degli impianti diverse da quelle destinate alla vigilanza notturna;
7. Chiusura degli ingressi di accesso agli impianti.
8. Custodia delle relative chiavi in luogo chiuso e protetto.

D. Aggiornamenti del Piano di conduzione tecnica

Nell'ipotesi di modifiche strutturali e/o dotazionali all'impianto nonché di sostituzione o installazione di nuovi o diversi impianti tecnologici, il presente piano verrà aggiornato dal Comune. Il piano così aggiornato verrà consegnato al gestore, che sarà tenuto alla sua piena osservanza.

Allegato ____ alla convenzione per la gestione degli impianti sportivi comunali
PIANO DI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
(art. 5, comma 7 della L.R. Emilia Romagna 06 luglio 2007, n. 11)

Il presente documento viene predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge regionale n.11/2007 e ed è allegato alla convenzione per la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali

Il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni possibili per l'impianto e gli orari d'uso dello stesso, il piano può essere modificato e aggiornato annualmente su proposta del gestore ed approvato dall'Amministrazione Comunale.

Destinazione d'uso attuale e potenziale:

Gli impianti sportivi oggetti della convenzione tra il Comune di Anzola dell'Emilia e il concessionario, identificati dalle planimetrie allegate alla medesima convenzione, quale parte integrante e sostanziale della stessa, risulta attualmente costituito da:

ANZOLA DELL'EMILIA: CENTRO SPORTIVO – Via Lunga. 8/c comprendente:

- n. 3 campi da calcio e relativi spogliatoi e servizi
- n. 2 campi da tennis coperti
- n. 3 campi da tennis all'aperto e relativi spogliatoi e servizi
- n. 1 palestra e relativi spogliatoi, uffici
- n. 1 pista da atletica
- n. 1 bocciodromo e relativi spogliatoi e servizi e annesso locale adibito ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con sala giochi, posto a servizio esclusivo del centro sportivo
- n. 1 campo da calcetto
- centro sportivo di via Lunga ed annessi spazi esterni, come meglio indicato nelle planimetrie allegate alla presente convenzione.

PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO: SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "G. PASCOLI":

- n. 1 palestra e relativi spogliatoi, uffici – via XXV Aprile, 6/a
- n. 1 campetto da beach volley/tennis adiacente la palestra

LAVINO DI MEZZO:

- n. 1 palestra e relativi spogliatoi, uffici – via Ragazzi, 4
- n. 1 campo da calcio e relativi spogliatoi e servizi - zona artigianale due giugno primo maggio.

Il concessionario può usare gli impianti per effettuarvi le attività di seguito riportate:

- attività sportiva: allenamenti, corsi, stages, campionati, riunioni ecc.;
- attività amministrative e sociali;
- ogni altro tipo di attività compatibile con le finalità e gli obiettivi di cui all'articolo 2 della convenzione

Tipologie di utenza ammessa e modalità di accesso

Gli impianti sportivi possono essere utilizzati dai seguenti soggetti, secondo le disposizioni che seguono:

1. direttamente dal concessionario senza limitazione di tempi ed orari, salvo le palestre collocate in prossimità dei plessi scolastici del territorio, il cui utilizzo è regolato ai sensi dell'art. 6 della convenzione. Il concessionario deve comunque garantire il rispetto delle norme di sicurezza nell'uso degli impianti e la presenza, ove richiesto per legge, degli operatori abilitati alla prevenzione incendi per ciascun impianto;
2. dall'amministrazione comunale concedente per lo svolgimento di iniziative sportive, sociali e culturali in tempi ed orari preventivamente concordati col concessionario al fine di non compromettere il calendario di allenamenti, tornei, campionati e altre iniziative sportive in programma. L'accesso all'impianto ed ai servizi che il concessionario è tenuto a prestare è a titolo gratuito;
3. da terzi che ne richiedano l'uso per le finalità di cui all'art. 2 della convenzione, con le modalità di cui all'art. 5 della convenzione.

Accessibilità ed utilizzo degli impianti sportivi.

Il principio generale al quale deve sottostare il Concessionario è quello che l'apertura e la fruibilità dell'impianto deve essere garantita a tutti i cittadini, con le modalità di cui alla convenzione, sia che essi siano associati o semplicemente in forma libera, anche se non costituiti in associazione, formata da gruppi liberi di utenti che intendono praticare attività motoria in genere.

L'accesso è differenziato a seconda della tipologia dell'impianto:

- l'accesso al pubblico, secondo la programmazione ed i calendari previsti dal concessionario, è garantito tendenzialmente dalle ore 15,30 alle ore 24,00 nei giorni feriali; nei giorni festivi, sulla base dei calendari di utilizzo per manifestazioni, gare, ecc...
- l'apertura e l'attivazione degli impianti per le scuole negli orari fissati per le stesse e per le associazioni sportive che, durante la stagione sportiva, ne fanno richiesta di utilizzo.

Gli orari di apertura degli impianti possono essere differenziati a seconda delle stagioni (orario estivo – orario invernale).

Il calendario e gli orari di apertura dei singoli impianti, e relative variazioni, devono essere resi noti agli utenti e ai cittadini anche mediante appositi cartelli.

Detti orari potranno essere ulteriormente modificate per lo svolgimento di gare, manifestazioni sportive e non, tornei, ecc. o specifiche richieste avanzate da utenti diversi.

**PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO ANNUO
PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

| Descrizione | Previsione |
|---------------------------------|--------------------|
| PROVENTI | |
| Quote e contributi associativi | 56.440,00 |
| Quote per attività sportiva | 27.500,00 |
| Proventi commerciali | 18.360,00 |
| Proventi da privati | 1.000,00 |
| Proventi diversi | 2.500,00 |
| Totale | 105.800,00 |
| | |
| ONERI | |
| Oneri per la gestione impianti | 104.000,00 |
| Oneri per l'attività sportiva | 20.000,00 |
| Oneri generali | 10.900,00 |
| Oneri tributari | 3.900,00 |
| Totale | 138.800,00 |
| | |
| RISULTATO DELLA GESTIONE | - 33.000,00 |
| | |
| | |

Note:

1) Gli oneri e i proventi per ciascun anno di gestione sono desunti dal bilancio preventivo 2013 approvato dalla Polisportiva Anzolese e depositato agli atti.

2) Il risultato della gestione sarà coperto mediante:

a) eventuali aumenti tariffari

b) intervento del Comune ai sensi dell'art. 9 della convenzione a sostegno dell'attività di promozione e diffusione dello sport a favore delle fasce dell'infanzia, dell'adolescenza e dell'età anziana.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **62** del **26/09/2013**

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E LA POLISPORTIVA ANZOLESE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

| | |
|--|---|
| <p>IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA</p> | <p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>IL DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA</p> <p>Data 24/09/2013</p> <p>BUSI MARINA</p> |
| <p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO</p> | <p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO</p> <p>Data 24/09/2013</p> <p>BARBIERI CLAUDIA</p> |

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 62 DEL 26/09/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 09/10/2013